

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

Art. 18

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<, lettera a) e b)>> sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.>>;

c) al comma 2 ter le parole <<contratti di solidarietà espansivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<contratti di espansione>>.